



GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



Le schede sui **DIRITTI** di **ACCESSO**



Diritto di **accesso** ai documenti amministrativi

**Quale norma
prevede questo tipo
di accesso?**

Artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990, D.P.R. n. 184/2006.

**Chi può chiedere
l'accesso?**

Tutti i **soggetti privati**, compresi quelli **portatori di interessi pubblici o diffusi**, che abbiano un **interesse diretto, concreto e attuale**, corrispondente ad una **situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto**.

**A chi può essere
avanzata la richiesta
di accesso?**

Alle Pubbliche Amministrazioni, alle aziende autonome e speciali, ai gestori di pubblici servizi, ecc. (per ulteriori dettagli vedi art. 23 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.).

**Che cosa si può
chiedere?**

Il richiedente ha diritto di **prendere visione** e di **estrarre copia** di documenti amministrativi.

**Ci sono costi da
sostenere?**

No. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Ci sono eccezioni o limiti?

Sì. Sussistono alcuni documenti **esclusi** dal diritto di accesso (vedi art. 24 della Legge n. 241/1990, ad es. documenti coperti da segreto di Stato, ecc.). Deve essere comunque garantito al richiedente l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia **necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici**.

La richiesta di accesso deve essere motivata?

Sì, è **necessario motivare la richiesta**. Nel caso di documenti **contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale** la richiesta deve essere motivata dalla documentata necessità di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato, o un diritto della personalità o altro diritto e libertà fondamentale o di tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, o un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale (vedi artt. 60 e 92 del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali e Provvedimento generale del Garante sui diritti di "pari rango" - 9 luglio 2003¹).

(1) Si precisa che a decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante continuano ad applicarsi, nella misura in cui siano compatibili con il Regolamento UE 2016/679 e con il d.lgs. 101/2018 (cfr. art. 22, co. 4, d.lgs. 101/2018).

In quanto tempo deve essere fornita una risposta?

Entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali la stessa si intende respinta.

Quali sono gli strumenti di tutela in caso di mancato riscontro o riscontro negato?

Il richiedente può ricorrere al Tar, al Difensore Civico o alla Commissione per l'accesso. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante, il quale si pronuncia **entro 10 giorni dalla richiesta** (vedi art. 25 della Legge n. 241/1990).



PER APPROFONDIMENTI E INFORMAZIONI



www.gpdp.it/home/diritti



urp@gpdp.it